

VERBALE DI INCONTRO - EMERGENZA COVID - 19

ESAME CONGIUNTO

Addì 3 aprile 2020, in Roma

tra

Mercitalia Rail S.r.l.

e

le Organizzazioni Sindacali Regionali Umbria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFISAL e ORSA FERROVIE e le RSU n. 64

premesso che:

- con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2017, n. 99296 è stato disciplinato il "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (di seguito, Fondo);
- l'art 5 del suddetto DI n. 99296/2017 prevede alla lettera b) che il Fondo provvede "in via ordinaria, all'erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015";
- a partire dal 23 febbraio 2020 è stata pubblicata una serie di provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'art. 19, comma 1, prevede che "I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020";
- anche a livello territoriale, le autorità competenti hanno emesso varie disposizioni/circolari/ordinanze contenenti, tra le altre, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- a seguito dello stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione dell'attività di Mercitalia Rail, è stato necessario procedere con la

riduzione dell'offerta commerciale, dei servizi alla clientela e delle attività di supporto al business;

- in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane S.p.A., in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama integralmente, con cui si è ritenuto necessario far ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa per le motivazioni riportate in premessa;
- in data 31 marzo 2020 è stato sottoscritto un verbale tra Mercitalia Rail e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama integralmente, con cui si è ritenuto di far ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa per le motivazioni riportate in premessa;
- con lettera del 2 aprile 2020 che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. Regionali ed alle RSU che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all'art. 5, lett. b), del DI n. 99296/2017.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

1. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alla Società né ai lavoratori, confermano la necessità di far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo a partire dal 6 aprile 2020 e per un numero di settimane stimabili/prevedibili pari a massimo 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta, da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dall'art. 19 del citato D.L. n. 18/2020, nonché nelle misure autorizzate dal Comitato Amministratore del predetto Fondo.
2. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso alle prestazioni del Fondo convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero di 15 dipendenti come riportati nella tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione.

Tab. A)

Unità Produttiva	Periodo di sospensione dell'attività lavorativa	numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore
Umbria	Dal 6 Aprile	15

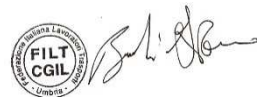
3. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito correttamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale e l'esame congiunto come prescritto dalle norme di riferimento.

Mercitalia Rail



Per le OO.SS. Regionali:

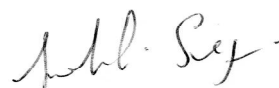
FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



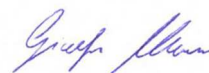
UGL FERROVIERI



SLM FAST CONFESAL

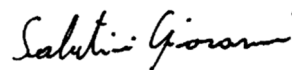


ORSA FERROVIE



Per la RSU n. 64

SABATINI GIOVANNI



ANTONINI MAURIZIO

